



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 26/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 27/10/2015 al n. 141026, con la quale il Sig. Fregapane Antonino, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 17/08/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 51262 del 04/05/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Fregapane Antonino ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 6, della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 31/10/2017;
- VISTA la nota prot. n. 27478 del 30/05/2017, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 124112 dell'8/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DA n. 2609 del 20/10/1987, registrato alla Corte dei Conti il 29/01/1988, reg. n. 4, fgl. n. 121, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 31/05/1986 nella qualifica di Dirigente amministrativo, assumendo effettivo servizio in data 01/03/1982;
- VISTO il DA n. 696 del 06/02/1996 con il quale al Sig. Fregapane Antonino sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza, anni 4 e mesi 3, quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione regionale dall'1/03/1982 al 30/05/1986;
- VISTO il DDR n. 56 dell'11/01/2000 con il quale al Sig. Fregapane Antonino è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza di anni 4, quale periodo di studi universitari;
- VISTO il DDS n. 306294 del 29/06/2010 con il quale al Sig. Fregapane Antonino è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza di mesi 6, quale periodo di frequenza al corso previsto dagli artt. 5 e 7 della L.R. 8/81;

VISTO il DA n. 452 del 30/01/1997 con il quale il Sig. Fregapane Antonino a decorrere dal 13/12/1996 è stato sospeso obbligatoriamente dal servizio;

VISTO il DA n. 3406 del 03/07/1997 con il quale il Sig. Fregapane Antonino a decorrere dal 25/02/1997 è stato riammesso in servizio;

VISTO il DDG n. 4508 del 25/11/2003 con il quale il Sig. Fregapane Antonino, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2000, è stato inquadrato nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che il Sig. Fregapane Antonino a decorrere dal 31/12/2017 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	A	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 31/12/2017	31	7	0
Servizio ricongiunto (DA n. 696 del 06/02/1996)	4	3	0
Periodo riscattato (DDR n. 56 dell'11/01/2000)	4	0	0
Periodo riscattato (DDS n. 306294 del 29/06/2010)	0	6	0
Totale anzianità contributiva	40	4	0
Periodo da decurtare dal 13/12/1996 al 25/02/1997	0	2	13
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	1	17

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. FREGAPANE ANTONINO, nato a Raffadali (AG) il 19/06/1957, dirigente 3° fascia e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 01 DIC. 2017

IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giammarico

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

